

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(nn. 434-385-382-469)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato Fagone

il 7 maggio 2009

*Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato o impegnato in attività socialmente utili (n. 434)*

----O----

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Rinaldi, Laccoto

il 18 marzo 2009

*Interventi urgenti in materia di lavoro e per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei soggetti contrattualizzati a tempo determinato (n. 385)*

----O----

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Vinciullo, Gennuso, Pogliese, Formica, Buzzanca, Caputo, Aricò, Falcone, Marrocco, Bosco, Limoli, Corona, Currenti, Torregrossa, Campagna, Cordaro, Scilla, D'Asero, Cristaudo, Mancuso, Cascio Salvatore, Ragusa, Marinese, Leanza Edoardo, Greco, Mineo, Dina, Caronia

l'11 marzo 2009

*Norme per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili (382)*

----O----

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: Gucciardi

l'1 ottobre 2009

*Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro di personale precario (n. 469)*

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA  
'CULTURA, FORMAZIONE, LAVORO: pubblica istruzione,  
beni ed attività culturali, lavoro, formazione  
professionale ed emigrazione'

Composta dai deputati

Fagone Fausto Maria, *presidente e relatore*, Lentini Salvatore, *vicepresidente*, Panarello Filippo, *vicepresidente*, Antonino Dina, *segretario*, Campagna Alberto, Caronia Maria Anna, Corona Roberto, Currenti Carmelo, Forzese Marco Lucio, Marinese Ignazio, Marziano Bruno, Mattarella Bernardo, Picciolo Giuseppe, Rinaldi Francesco, Scilla Antonino

Il..... 2009

Art. 1.

*Procedure di stabilizzazione*

1. Alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti o aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza che pongono in essere le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei confronti dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, ancorché titolari di contratti a tempo determinato, sono prorogati:

a) per i dieci anni successivi alla stabilizzazione, i benefici, erogati nel corso del 2009, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) per due ulteriori quinquenni successivi alla stabilizzazione, il contributo già concesso di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

2. Nei confronti delle amministrazioni che, alla scadenza dei contratti, non hanno provveduto alla stabilizzazione:

a) le percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, sono ridotte di dieci punti percentuali per ciascuno dei cinque anni successivi;

b) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

Art. 2.

*Concorsi pubblici e assunzioni*

*Proroga di termini*

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole '31 dicembre 2007' sono sostituite con le parole '31 dicembre 2014'.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2012 e sono estese anche nei confronti dei lavoratori assunti con

contratti a termine a seguito di processi di stabilizzazione in forza della normativa vigente in materia di lavori ed attività socialmente utili.

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 2000, n. 24, le parole '60 milioni di lire' sono sostituite con le parole '30 mila euro' e le parole 'lire 1.300.000' sono sostituite con le parole 'euro 670,00 lorde'.

4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a estendere la misura di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in attività socialmente utili o che successivamente alla data di presentazione della domanda del beneficio abbiano intrapreso una attività autonoma connessa con l'attività formativa descritta nel progetto presentato.

5. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono soppresse le parole "limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e)".

Art. 3.  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.